****

**DISEGNO DI LEGGE AC 3431**

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

*proposte di emendamenti*

*Roma, 17 gennaio 2022*

*(riallineamento scadenze piani edilizia scolastica)*

**Emendamento**

**Articolo 5.**

**(Proroga di termini in materia di istruzione)**

**Dopo comma 3, inserire il seguente:**

**“3-bis Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l’aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31.12.2022”.**

*MOTIVAZIONE*

*Come è noto il PNRR impone scadenze serrate e non prorogabili, che dovranno necessariamente essere rispettate a parte degli enti attuatori degli interventi, ma che per i Piani di edilizia scolastica già in essere e successivamente confluiti nel PNRR risultano disallineate tra loro.*

*Per praticità si riporta uno schema di sintesi di seguito:*

***Piano 2020*** *(30.06.2022 sotto soglia – 31.12.2022 sopra soglia o nuove scuole)*

***1° Piano Scuole Superiori*** *(31.12 2022 sotto soglia, sopra soglia e nuove scuole)*

***2° Piano Scuole Superiori*** *(30.08.2022 sotto soglia – 31.12.2022 sopra soglia o nuove scuole)*

***Sisma 120*** *(22.09.2021 sotto soglia – 22.03.2022 sopra soglia)*

***Piano 2019****: 510 mln. (06.05.2021 sotto soglia – 6.11.2021 sopra soglia o nuove scuole)*

*320 mln (24.09.2021 sotto soglia – 24.03.2022 sopra soglia o nuove scuole)*

*… Puglia – ER (1.08.2021 sotto soglia – 1.02.2022 sopra soglia o nuove scuole)*

*Per semplificare il lavoro degli enti locali e garantire il pieno raggiungimento dei target stabiliti, l’emendamento si pone l’obiettivo di rendere le tempistiche di aggiudicazione degli interventi congruenti e allineate tra loro, con particolare riferimento ai due Piani per le scuole superiori e al Piano 2020 che sono stati autorizzati con recenti provvedimenti dal Ministero, portando tutte le scadenze per aggiudicazione lavori (sotto soglia, sopra sogli e nuove costruzioni) al 31.12.2022.*

*rinvio rendicontazione 2021 risorse decreto ponti*

**Articolo 10.   
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)**

Dopo comma 3, inserire il seguente:

**“3-bis: all’articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole “I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto” sono sostituite con le parole “I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto”**

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento è finalizzato a garantire che la rendicontazione dei fondi dedicati a ponti e viadotti previsti per l’anno 2021, secondo il decreto pubblicato in GU il 16 luglio 2021 e che prevedeva una procedura di autorizzazione dei programmi di intervento che si è protratta fino al mese di novembre, possa essere effettuata dagli enti entro la fine del 2023 (e non anche a fine 2022).*

*I tempi ristretti infatti non hanno consentito agli enti di includere nelle procedure di assestamento dei bilanci queste risorse, non producendo così effetti concreti sul processo di investimento, cosa che potrebbe determinare la revoca del finanziamento stesso.*

*utilizzo alienazioni patrimoniali*

**Articolo 3.   
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)**

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

**6.bis Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera b)**

*MOTIVAZIONE*

*La norma che qui si intende emendare è quella che consente la possibilità di utilizzo di entrate patrimoniali per l’estinzione anticipata del debito, anche per la quota capitale in ammortamento, in presenza di determinate condizioni:*

*a) che l’ente dimostri, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*

*b) che l’ente, in sede di bilancio di previsione non registri incrementi di spesa corrente ricorrente,*

*c) che l’ente sia in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*L’emendamento è finalizzato ad eliminare la condizione di cui alla lettera b) (incremento di spesa corrente) poiché non risponde alla logica di flessibilità che invece era a monte della disciplina recata dal comma 866.*

*A distanza di quattro anni dalla formulazione della norma, infatti, si propone l’eliminazione del vincolo previsto dalla lettera b), che renderebbe difficilmente applicabile tale flessibilità a fronte di dinamiche di incremento della spesa corrente pressocché definite, come gli incrementi di spesa di personale derivanti dall’applicazione dei rinnovi contrattuali, l’incremento delle spese per beni e servizi dovuto all’incremento del costo delle materie prime e quindi dell’inflazione, nonché l’incremento della componente interessi nelle rate di mutuo oggetto di rinegoziazione per effetto del rallentamento nella restituzione della quota capitale rispetto al piano di ammortamento originario.*

*Restano fermi i vincoli di cui alla lettera a) e c).*

*proroga moratoria mutui sisma 2016 Centro Italia*

**Articolo 3.   
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)**

**Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:**

**6 bis. All’articolo 44, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito” sono sostituite dalle parole “negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito”; le parole “al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi” sono sostituite dalle parole “al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo”**

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento è finalizzato a prorogare anche per gli anni 2022 e 2023 il pagamento delle rate in scadenza dei mutui CDP, con differimento all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, con riferimento agli enti colpiti dal sisma 2016. Già negli anni passati la stessa norma era stata oggetto di proroghe, che però sono attualmente ferme all’anno 2021.*

*Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali*

**Articolo 1.   
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)**

**Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:**

**11-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole “Per il triennio 2019-2021” con le parole “Per il quadriennio 2019-2022”**

*MOTIVAZIONE*

*L'articolo 14-bis del Dl 4/2019, introducendo il comma 5-sexies all'articolo 3 del Dl 90/2014, ha previsto che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over. Con il presente emendamento si estende questa possibilità all’anno 2022, in modo da consentire agli enti territoriali che sono obbligati a ricorrere al turn-over di sostituire più rapidamente il personale cessato.*

*fondo province in crisi finanziaria*

**Articolo 3.   
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)**

**Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:**

**6-bis. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.**

*MOTIVAZIONE*

*La norma, che ricalca la disciplina di cui all’articolo 1, comma 843, della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, è finalizzata a sostenere i processi di risanamento delle Province in stato di dissesto o in piano di riequilibrio.*

*Come è noto, in larga parte questi derivano dagli ingenti tagli operati sulle Province in particolare dal dl. 66/14 e dall’articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014, e dunque hanno necessità di garantire il mantenimento degli equilibri e contestualmente l’erogazione delle funzioni fondamentali, senza ulteriori spazi di efficientamento della spesa. Per consentire l’ordinato ripristino della funzionalità di questi enti, è necessario che vi sia un supporto finanziario, come già venne disciplinato nel triennio 2018/2020.*

*Ovviamente il riparto si ritiene dovrà tener conto non solo della massa passiva residua ma anche dell’arco temporale residuo dei piani di rientro.*